

Edizione di martedì 21 ottobre 2025

Diritto bancario

Il mutuo nullo per operazione baciata è opponibile a Intesa Sanpaolo, che non può recuperare il credito

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Procedimenti di cognizione e ADR

Irrisorieta' del danno da irragionevole durata dei processi

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

Irrilevanza della formula esecutiva anche prima della sua abrogazione

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

Invio della fattura e interruzione della prescrizione

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Diritti reali, condominio e locazioni

Condominio: insindacabili le valutazioni di "convenienza economica" adottate in delibera dall'assemblea

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto e procedimento di famiglia

L'amministrazione di sostegno non è uno strumento per risolvere conflitti familiari sulla gestione del patrimonio

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Diritto e reati societari

Come si qualifica ed in cosa consiste la responsabilità del collegio sindacale per omissione dei dovuti controlli?

di **Asia Bartolini, Dottoressa in Legge**

Crisi di impresa

Applicabilità dell'art. 31 (par. 1) del Regolamento 848/2015 all'adempimento di un'obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l'apertura di una procedura di insolvenza

di **Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara**

Diritto bancario

Estratto conto bancario: alcune questioni operative

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Soft Skills

Il budget: da adempimento a strumento strategico per lo Studio Legale

di **Stefano Dallanoce**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Intelligenza Artificiale e responsabilità aggravata nella redazione degli atti giudiziari

di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Diritto bancario

Il mutuo nullo per operazione baciata è opponibile a Intesa Sanpaolo, che non può recuperare il credito

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari: profili sostanziali, processuali e novità normative

Scopri di più

Corte di Cassazione, 6 agosto 2025, n. 22719, Presidente Terrusi, Relatore D'Aquino.

Parole chiave

Mutuo – Acquisto di azioni – Collegamento negoziale – Nullità – Cessione del mutuo – Opponibilità alla cessionaria

Massima: *“Nelle c.d. “operazioni bacciate”, nulle nel loro complesso ai sensi dell’art. 2358 c.c., l’acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche venete per l’acquisto delle azioni proprie di queste è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell’azienda bancaria l’azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti”.*

Disposizioni applicate

Art. 2358 c.c. (altre operazioni sulle proprie azioni)

CASO

Una società per azioni stipula un mutuo fondiario con Veneto Banca nel dicembre 2013, per l’importo di 700.000 euro. Una parte di questa provvista (200.000 euro) viene destinata all’acquisto di azioni emesse dalla medesima banca. A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca (giugno 2017), le posizioni di questa banca passano a Intesa Sanpaolo. Nel maggio 2018 l’acquirente delle azioni fa causa a Veneto Banca e a Intesa Sanpaolo al fine di accertare che non sussiste un credito di Intesa al recupero del mutuo, nella misura in cui il mutuo è servito per creare la provvista per acquistare le azioni. Il Tribunale di Treviso accerta la nullità dell’operazione e accoglie la domanda di accertamento negativo. La Corte di appello di Venezia conferma la sentenza. Le due banche convenute presentano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ritiene che la banca cessionaria del credito (Intesa Sanpaolo) non possa recuperare il credito nei confronti del mutuatario, quando la provvista del mutuo è servita per acquistare azioni emesse dalla banca cedente del credito (Veneto Banca). La nullità del mutuo impedisce di azionare detto contratto nei confronti del mutuatario.

QUESTIONI

L'art. 2358 comma 1 c.c. prevede che *“la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”*. Il senso di questa disposizione è che **l'aumento di capitale deve essere effettivo**, nel senso che il danaro conferito dai soci entra realmente a formare il patrimonio della società, a tutela dei creditori. Se la società eroga finanziamenti ai soci per l'acquisto delle azioni, il danaro che entra in società sotto forma di aumento di capitale è lo stesso che poco prima è uscito dalla società sotto forma di prestito. In questo modo non si assicura l'effettività del capitale sociale, che potrà dirsi effettivamente raccolto solo in un momento successivo (se e) quando i soci avranno rimborsato i finanziamenti contratti. E potrebbe anche capitare che i soci non vogliano o non possano rimborsare i prestiti. Ecco spiegata la *ratio* dell'art. 2358 c.c.

Le due banche popolari venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), messe in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017, hanno fatto **ampio uso di finanziamenti finalizzati** all'acquisto di azioni emesse della medesime banche. Nel gergo, dette operazioni vengono definite “bacciate”, per esprimere il collegamento negoziale tra prestito e acquisto.

La prima questione che si pone è se il divieto dell'art. 2358 c.c. valga anche per le società cooperative, quali erano le due banche venete al momento dell'erogazione dei finanziamenti. L'ordinanza della Corte di cassazione in commento (come già prima Cass. n. 372/2025) risponde affermativamente al quesito. Bisogna partire dalla considerazione che l'art. 2358 c.c. è dettato nell'ambito della disciplina della società per azioni. Dal canto suo, peraltro, l'art. 2519 comma 1 c.c. stabilisce che *“alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”*. La domanda allora è: l'art. 2358 c.c., nel vietare finanziamenti per l'acquisto di azioni, è **compatibile con il regime delle società cooperative**? Secondo la Suprema Corte sussistono nella società cooperativa esigenze di tutela assimilabili a quelle esistenti nella società per azioni. Anzi, trattandosi di banche, la necessità di tutela del patrimonio è ancora maggiore, tenuto conto dei vincoli patrimoniali a carattere prudenziale cui sono sottoposte.

L'ordinanza n. 22719/2025 in commento si occupa però anche di un secondo aspetto, altrettanto importante. Se il mutuo originario è nullo per violazione dell'art. 2358 c.c., esso è transitato a Intesa Sanpaolo? La Suprema Corte parte dall'art. 3 del decreto legge n. 99/2017, che ha regolato il subentro di Intesa Sanpaolo nella posizione delle due banche popolari venete. Questa disposizione prevede che Intesa non risponde per *“i debiti delle banche nei*

confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate". Qualsiasi operazione che generi debiti per le banche venete cedenti a questo titolo non rientra nel perimetro di cessione.

La Corte di cassazione osserva tuttavia che la norma, diversamente, non contiene alcun riferimento ai **crediti** che da questa operazione derivino per le banche cedenti. Questo è il caso dei contratti di mutuo stipulati al fine di acquistare azioni proprie della banca. Questi contratti generano per la banca cedente crediti che rientrano nel perimetro di cessione d'azienda e quindi sono (in tesi) azionabili dal cessionario nei confronti dei clienti ceduti. La banca cessionaria Intesa Sanpaolo è astrattamente legittimata attiva al recupero del credito nei confronti del debitore ceduto derivante dal mutuo fondiario stipulato dal mutuatario con la banca cedente ed è quindi parimenti legittimata passiva delle azioni di accertamento negativo per nullità parziale del mutuo in relazione alla quota del contratto collegata funzionalmente all'acquisto di azioni in violazione dell'art. 2358 c.c. I crediti restitutori del cessionario (mutuo) discendono da un contratto a esso collegato (acquisto di azioni), nullo per violazione di norma imperativa (art. 2358 c.c.). Il contratto di mutuo (per la parte per la quale è accertato il collegamento negoziale con l'acquisto delle azioni proprie a debito) soggiace di riflesso agli effetti della nullità del titolo collegato (acquisto di azioni proprie in violazione del divieto di assistenza finanziaria) e ne subisce retroattivamente l'accertamento della nullità, come se quel credito mai fosse entrato nel perimetro di cessione. Se pertanto la responsabilità risarcitoria per l'acquisto delle azioni proprie compete a Veneto Banca, quella relativa alla sterilizzazione del contratto di mutuo collegato, per effetto della propagazione al contratto di mutuo fondiario della originaria nullità relativa all'acquisto delle azioni della banca in violazione della disciplina di assistenza finanziaria, compete alla cessionaria Intesa Sanpaolo.

Seminario di specializzazione

**Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari:
profili sostanziali, processuali e novità normative**

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

Irrisorieta del danno da irragionevole durata dei processi

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

Cass., sez. II, 22 settembre 2025, n. 25917, Pres. Falaschi, Est. Amato

[1] Irragionevole durata dei processi – equa riparazione – irrisorieta del danno.

Massima: *“In tema dell’equa riparazione prevista dalla Legge Pinto per l’irragionevole durata dei processi, il criterio dell’irrisorieta deve essere valutato sia oggettivamente (valore della pretesa) sia soggettivamente (condizioni personali della parte), ma non può mai essere automatico”.*

CASO

[1] Una s.p.a. depositava ricorso presso la Corte d’Appello di Napoli per richiedere la corresponsione dell’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale, alla quale aveva partecipato in veste di creditore chirografario ammesso al passivo per un valore di Euro 34.706,00, aperta dinanzi al Tribunale di Avellino con sentenza del 14 ottobre-8 novembre 2005, e chiusa con decreto pubblicato il 18 novembre 2021.

Il Consigliere Designato riconosceva l’indennizzo nella misura di Euro 6.000,00, per il periodo eccedente la ragionevole durata.

Avverso detta pronuncia proponeva tempestiva opposizione il Ministero della Giustizia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui stabilisce che «si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria nel caso di [...] irrisorieta della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali delle parti». A parere dell’opponente, nel caso di specie, pur non trattandosi di un valore oggettivamente esiguo, il raffronto disposto dalla norma con le condizioni soggettive dell’istante determinava la sussistenza certa e incontestabile della “esiguità”, posto che dal bilancio chiuso al 2020 dalla società istante emergevano le seguenti grandezze: capitale sociale, Euro 5.000.000,00; fatturato, Euro 72.157.607,00; crediti per Euro 22.691.356,00, e un patrimonio netto di Euro 81.616.567,00, a fronte del quale il credito preteso nella massa concorsuale appariva

chiaramente insignificante e inidoneo a produrre un patimento emotivo per la durata eccessiva della procedura concorsuale in cui era richiesto.

La Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'opposizione rilevando che: *a)* nell'attuazione del principio *de minimis non curat praetor*, il legislatore nazionale, con l'inciso «in relazione alle condizioni personali della parte», ha voluto richiamare sia il criterio oggettivo sia quello soggettivo, di talché, oltre a potersi immaginare un valore oggettivamente irrisorio, che si vuole individuare nel valore di Euro 500,00 (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., 15 ottobre 2014, n. 21861), è ben possibile raffrontare tale soglia con le grandezze economiche di alcuni soggetti istanti aventi particolare capienza e solidità; *b)* nel caso di specie, a fronte delle grandezze economiche indicate nel bilancio dell'anno 2020, ciò basterebbe a ricondurre il credito ammesso nella procedura fallimentare di durata irragionevole a valore irrisorio, comportante, secondo il disposto dell'art. 2, comma 2-*sexies*, lett. g), legge Pinto, alla presunzione di insussistenza del danno.

Avverso tale pronuncia, la s.p.a. proponeva ricorso per cassazione denunciando, in particolare, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-*sexies*, lett. g), della legge n. 89/2001, in relazione all'art. 6, par. 1 della CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione. A giudizio della ricorrente, l'interpretazione della norma riportata non sarebbe corretta, in quanto essa non ha lo scopo di rendere non indennizzabile il ritardo per soggetti "capitalizzati" – e, quindi, di restringere normativamente la platea dei soggetti destinatari della tutela di fonte convenzionale – bensì, all'esatto opposto, quello di rendere valutabile la pretesa risarcitoria per l'irragionevole durata di processi di valore modesto per la maggioranza dei consociati, ma non così per la parte interessata. Ragionando diversamente, secondo la ricorrente, si andrebbe contro l'insegnamento della Corte EDU che circoscrive il valore irrisorio a importi significativamente bagattellari, non paragonabili al valore della causa del giudizio presupposto (Euro 34.607,07, pari al valore dell'ammissione all'insinuazione al passivo), esplicitato inoltre nella "Guida pratica alle condizioni di ricevibilità" (Edizione 2021), ove si afferma il principio contrario rispetto a quello utilizzato dalla Corte napoletana; nonché contro l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2015, n. 184), che ha avuto modo di precisare che le legittime scelte discrezionali del legislatore in ordine alla determinazione di quanto spetta a titolo di equa riparazione non possono incidere anche sull'*an* del diritto.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione giudica fondato tale motivo di ricorso.

Per i motivi che saranno esposti di seguito, la Suprema Corte non ha ritenuto di condividere quanto affermato dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale ha ritenuto di dover raffrontare il criterio oggettivo posto dall'art. 2, comma 2-*sexies*, lett. g), l. n. 89/2001, ossia l'irrisorietà della pretesa o del valore della causa – pure se nient'affatto bagattellare – con "le grandezze economiche del soggetto istante, avente particolare capienza e solidità".

La Corte di cassazione, in accoglimento di tale motivo di ricorso, cassa il decreto e, decidendo nel merito, liquida l'indennizzo per irragionevole durata del processo in Euro 4.500,00, oltre interessi maturati dalla domanda al saldo.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene alla valutazione del criterio della irrisorietà del danno in tema di equa riparazione per irragionevole durata dei processi.

A tal riguardo, l'art. 2, comma 2-*sexies*, lett. g), della l. n. 89/2001 – inserito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 – recita che «Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di [...] irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte».

Ai fini del riconoscimento della irrisorietà della pretesa o del valore della causa, la norma non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte.

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, secondo la Suprema Corte alla nozione di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa” si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la quale, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, par. 3, lett. a) della CEDU, afferma che un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell'art. 34 qualora sia manifestamente privo di una reale posta in gioco, ad esempio riguardi una somma di denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente (Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia, n. 50634/11, 5 novembre 2013; Bock c. Germania, n. 22051/07, 19 gennaio 2010).

La giurisprudenza di legittimità ha, dal canto suo, parametrato la c.d. “posta in gioco”, ai sensi dell'art. 12 del Protocollo aggiuntivo n. 14 alla CEDU, ad una soglia minima di gravità al di sotto della quale il danno non sarebbe indennizzabile, ritenendo di doverla apprezzare nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze: con la conseguenza per cui resterebbero escluse dall'ambito di tutela della legge Pinto sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole di per sé non significative, sia quelle di maggior estensione temporale ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (così, Cass. civ., 14 gennaio 2014, n. 633; Cass. civ., 13 dicembre 2023, n. 34861).

Ancora, a base della corretta esegesi della norma in discorso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato due esigenze e un correttivo (Cass. civ., 1° agosto 2023, n. 23384): da un lato, impedire “sovracompensazioni” e diseconomici ricorsi alla giurisdizione; dall'altro, evitare che l'esiguità della posta in gioco sia espressa da un dato assoluto e oggettivo, scisso dalle condizioni personali di chi quella pretesa ha perseguito o ha subito nel giudizio presupposto.

Nel caso di specie, non ricorreva l'esigenza posta alla base della norma richiamata (impedire sovracompenzazioni), essendo il credito vantato dalla s.p.a. ricorrente (Euro 34.607,07) ben superiore all'esiguità della posta in gioco (Euro 500,00); né, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, vi era necessità di applicare il correttivo (condizioni economiche di capienza della richiedente) – applicato automaticamente dalla Corte d'Appello di Napoli – tra l'importo dell'istanza di insinuazione al passivo e il patrimonio societario; operazione che esclude *tout court* il pregiudizio in favore delle società con un considerevole volume d'affari che agiscono in diverse procedure per il recupero dei crediti (di recente, tra le altre Cass. civ., 30 aprile 2025, n. 11442).

Il ricorso alla presunzione *iuris tantum* di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo deve, dunque, prendere le mosse dal fatto noto – percepito e accertato dal giudice del merito sulla base di evidenze probatorie non costituite, a loro volta, da presunzioni – che la pretesa azionata o il valore della causa nel giudizio presupposto sia “irrisoria”, cioè manifestamente priva di una reale posta in gioco, in tal modo valutata “anche” in relazione alle condizioni personali della parte.

La determinazione della consistenza della pretesa e del valore della causa, agli effetti in esame, non può che compiersi sulla base della reale portata dell'interesse della singola parte alla decisione, effettuando altresì un giudizio di comparazione tra l'importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell'istante (sul punto, Cass. civ., 4 ottobre 2018, n. 24362; Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 974).

Il riferimento alle “condizioni personali della parte” assume, poi, una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, e in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze della Corte EDU, 6 aprile 2000, Comingersoll SA c. Portugal; 8 giugno 2004, Clinique Mozart s.a.r.l. c. France), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all'indennizzo.

Master di specializzazione**Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi**

Scopri di più

Esecuzione forzata

Irrelevanza della formula esecutiva anche prima della sua abrogazione

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2025, n. 21832 – Pres. De Stefano – Rel. Guizzi](#)

Titolo esecutivo – Notificazione del titolo esecutivo privo della formula esecutiva nel regime anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 – Nullità – Deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi – Necessità di allegare lo specifico pregiudizio provocato dalla dedotta nullità a pena di inammissibilità dell'opposizione – Necessità – Condizioni

Massima: *“Le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale a esso preliminare – e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che quest'ultima sia preceduta dalla (o, quantomeno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge, che prevede la possibilità per il debitore di farne valere la mancata osservanza mediante l'opposizione agli atti esecutivi, senza condizionarlo in alcun modo alla sussistenza di un diverso e ulteriore specifico pregiudizio per il debitore, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state rispettate, solo quando la violazione dedotta abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo, dovendosi altrimenti dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione”.*

CASO

I terzi proprietari di un immobile assoggettato a espropriazione forzata ai sensi degli artt. 602 e seguenti c.p.c. proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c., eccependo, da un lato, che il contratto di mutuo azionato quale titolo esecutivo era privo della formula esecutiva richiesta dall'art. 475 c.p.c. (nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022) e, dall'altro lato, che il contratto di mutuo era stato notificato soltanto a loro e non anche alla società debitrice.

Il Tribunale di Torre Annunziata respingeva l'opposizione, in quanto gli opposenti non

avevano dato prova del pregiudizio subito dalla lamentata violazione dell'art. 475 c.p.c.

La sentenza era gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la violazione di una norma processuale, qual è quella che, prima della riforma introdotta con il d.lgs. 149/2022, prescriveva la notifica del titolo esecutivo munito della formula prevista dall'art. 475 c.p.c. anteriormente all'avvio dell'azione esecutiva, non può essere addotta quale unica ragione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dovendo l'opponente allegare e dimostrare il concreto pregiudizio provocatogli dalla lamentata violazione, in assenza del quale l'opposizione non può trovare accoglimento.

QUESTIONI

[1] La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sulle condizioni necessarie affinché possa essere accolta l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. a seguito della denunciata violazione di una norma processuale (nel caso specifico, si trattava della violazione del combinato disposto degli artt. 475 e 479 c.p.c., nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in virtù del quale l'esecuzione forzata dev'essere preceduta dalla notifica, oltre che del precetto, del titolo esecutivo munito della formula all'epoca prevista dal citato art. 475 c.p.c.).

A differenza dell'opposizione all'esecuzione, con cui viene contestato il diritto del creditore di agire esecutivamente (sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo, potendosi mettere in dubbio sia l'ammissibilità di un'azione esecutiva diretta nei confronti del soggetto verso cui è promossa, sia la possibilità di ottenere la soddisfazione coattiva del diritto invocato dal creditore, ovvero la pignorabilità dei beni a tale scopo aggrediti), l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento tipicamente diretto a contestare la regolarità formale (ossia la legalità e la legittimità) degli atti nei quali si articola il processo esecutivo o che ne precedono l'avvio.

La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, affermato a più riprese che la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

Questa regola di carattere generale, peraltro, va modulata nell'ambito del processo esecutivo, caratterizzato da una peculiare articolazione del generale principio del contraddittorio, trattandosi di un processo sostanzialmente unilaterale, incentrato sulla supremazia di uno dei due soggetti (in forza del riconoscimento del suo diritto già avvenuto in altra sede e consacrato nel titolo esecutivo) e sulla preminenza della finalità del soddisfacimento delle ragioni del creditore: in questo contesto, il contraddittorio è funzionale non tanto all'estrinsecazione di difese, ma all'acquisizione degli elementi utili per il migliore esercizio

del potere accordato all'autorità giudiziaria di garantire al creditore il soddisfacimento delle sue pretese.

Per tale ragione, se è vero che anche nel processo esecutivo la nullità derivante dalla violazione di norme inerenti alla forma degli atti è da ritenersi sanata per il fatto stesso che il debitore abbia spiegato un'opposizione basata su di essa, attestando ciò l'effettiva possibilità di difesa nonostante la dedotta nullità, è altrettanto vero che all'opponente dev'essere nondimeno consentito allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gli è derivato.

È ricorrente, dunque, l'affermazione per cui la notifica di un titolo esecutivo privo della formula prescritta dall'art. 475 c.p.c. (prima della sua abolizione avvenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022) determina senz'altro un'irregolarità formale denunciabile nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ma ciò non significa che il debitore opponente possa limitarsi a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.

Se talvolta l'onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso e ulteriore rispetto alla mera inosservanza delle prescrizioni di forma, è stato escluso, lo si deve essenzialmente alla peculiarità della nullità che veniva in rilievo nel caso concreto, trattandosi dunque di un temperamento della regola generale di cui si è dato conto in precedenza.

Più precisamente, la deroga in questione è da intendersi circoscritta all'ipotesi in cui la lesione del diritto di difesa, sia pure nel suo limitato ambito riconosciuto ai soggetti del processo esecutivo, abbia comportato con immediata e assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili riconosciute dalla legge: è il caso, per esempio, della nullità della notifica del precetto seguito dal pignoramento che abbia impedito all'intimato di evitare il processo esecutivo, oppure della notifica del titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce o attiva l'esecuzione, ogni volta che quella notifica non abbia consentito di individuare un'azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti.

Nel caso sottoposto al loro vaglio, i giudici di legittimità non hanno riscontrato alcuna delle situazioni innanzi descritte, motivo per cui è stato confermato il rigetto dell'opposizione proposta dai terzi proprietari.

Non poteva predicarsi, infatti, incertezza in ordine al soggetto che intendeva promuovere l'azione esecutiva, inequivocabilmente individuato nel precetto, sicché non ricorreva quel pregiudizio autoevidente che avrebbe esonerato gli oppositori dall'allegare la lesione ulteriore dei propri diritti, costituente requisito di ammissibilità dell'opposizione (posto che la diversa

questione della legittimazione del creditore ad agire esecutivamente costituiva ragione esulante dal novero di quelle spendibili nell'opposizione agli atti esecutivi ed eventualmente rilevante ai fini della proposizione di un'opposizione all'esecuzione).

In altri termini, ferma restando la generale inammissibilità della deduzione di un mero vizio del processo, non accompagnata dall'illustrazione delle ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo, fa eccezione il caso in cui una tale violazione abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo, che, quando venga in rilievo la mancata notificazione del titolo in forma esecutiva (nel regime anteriore alla più volte richiamata riforma di cui al d.lgs. 149/2022), può ravvisarsi solo allorché il destinatario della notifica – finalizzata a renderlo edotto dell'intenzione del notificante di azionare il titolo in un futuro processo esecutivo, consentendogli di verificare l'esistenza e la correttezza del titolo stesso, al fine di apprestarsi ad ottemperare all'intimazione o, in alternativa, a contestarla – non sia stato messo nelle condizioni di avere contezza di ciò, dovendosi, al contrario, escludere che analoga situazione ricorra quando sia chiaro e indubitabile che la notifica è eseguita al fine di preannunciare l'esecuzione da parte del soggetto che la minaccia sulla base del titolo menzionato e parimenti notificato.

Fa eccezione, ovviamente, il caso in cui la notificazione del titolo esecutivo (munito o meno della formula che era prevista dal previgente art. 475 c.p.c.) sia totalmente mancata, essendo (auto)evidente che, in una simile evenienza, la funzione dell'adempimento prescritto dall'art. 479 c.p.c. non è stato posto in essere radicalmente e non può, dunque, ritenersi superato dalla notifica del precetto, potendo sanarsi le nullità che affliggono gli atti nulli, ma non quelli inesistenti, trattandosi di un vizio di carattere procedurale e non meramente formale.

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più

Obbligazioni e contratti

Invio della fattura e interruzione della prescrizione

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Eredità digitale: aspetti giuridici e strumenti operativi per l'avvocato

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. II, sent. 27/09/2025, n. 26286, Rel. Dott. M. Criscuolo](#)

Prescrizione – Interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.)

Massima: *“Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa”.*

CASO

L'avv. Tizio conveniva in giudizio Caio, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di cui alla fattura prodotta in causa a titolo di compenso professionale relativo a prestazioni giudiziali in materia penale, quale saldo dell'attività dedotto l'acconto già versato.

Si costituiva in giudizio Caio, che, nel chiedere il rigetto della domanda, eccepiva la prescrizione presuntiva di pagamento ex art. 2956 c.c. e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del professionista al pagamento di una somma per lite temeraria.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea, condannando il convenuto al pagamento del compenso professionale in favore dell'avvocato e delle spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure, nel disattendere l'eccezione di prescrizione presuntiva, precisava che il termine triennale di prescrizione di pagamento era stato tempestivamente interrotto, dapprima con l'invio della richiesta di pagamento di cui alla suddetta fattura, successivamente con il pagamento parziale dell'acconto, quindi con lettera raccomandata a.r. e infine con l'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Avverso la sentenza, Caio proponeva appello, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna del professionista al pagamento di una somma per lite temeraria. Tizio si costituiva

in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d'Appello, in accoglimento parziale del gravame, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, compensando tra le parti le spese di lite. La Corte territoriale, nel rilevare la produzione in atti della sola fattura, evidenziava, innanzitutto che il solo invio della fattura non può costituire elemento interruttivo della prescrizione in quanto questa costituisce un mero documento fiscale idoneo a far desumere una specifica richiesta di pagamento a far data dalla quale è possibile poi calcolare il lasso temporale utile alla prescrizione del diritto vantato. Il giudice di merito escludeva, poi, che il pagamento parziale del compenso professionale da parte di Caio, ove non accompagnato dalla precisazione della sua esecuzione in acconto del maggior debito, potesse valere come riconoscimento e, quindi, avere valore di atto interruttivo della prescrizione.

La Corte rigettava anche la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria, non essendo la stessa ancorata alla ricorrenza del dolo o della colpa grave della parte soccombente e mancando anche l'allegazione di argomentazioni a sostegno della stessa.

Per la cassazione di tale sentenza l'avv. Tizio ha proposto ricorso.

Caio ha resistito con controricorso.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, respinge il ricorso.

QUESTIONI

Per quanto di interesse, Tizio denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943, co. 4, c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per non aver la Corte territoriale ritenuto che la fattura, contenente un chiaro invito al pagamento nei confronti del debitore, fosse idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizione. In particolare, secondo il ricorrente, la fattura trasmessa al suo cliente – con la quale si portava a conoscenza dello stesso debitore la volontà del creditore, attraverso l'esortazione di pagamento in calce al documento, di ottenere il pagamento del proprio credito professionale – avrebbe tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per garantire l'effetto interruttivo della prescrizione.

Dopo l'insorgenza del credito, a parere del professionista, la prescrizione sarebbe stata interrotta con l'emissione della suddetta fattura e nuovamente interrotta anche dopo con il pagamento di un acconto.

Per la S.C. il motivo è infondato.

Ricorda anzitutto il Collegio che l'atto di costituzione in mora, come delineato dall'art. 1219

c.c., consiste nella manifestazione di volontà del creditore rivolta al debitore di pretendere subito l'adempimento o, più in generale, di non voler tollerare ulteriore ritardo o indugio da parte dell'obbligato.

In questo senso la giurisprudenza della stessa S.C., in cui si afferma che, anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (cfr. Cass. n. 18546/2020; Cass. n. 15714/2018; Cass. n. 16465/2017; Cass. n. 3371/2010; Cass. n. 24656/2010).

Per il Collegio, l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, co. 4, c.c., in sinergia con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (cfr. Cass. n. 15766/2006). In altri termini, perché sia interruttivo, basta che l'atto sia uno strumento di esercizio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all'adempimento.

L'accertamento in ordine alla sussistenza dei predetti presupposti, onde identificare e qualificare l'atto interruttivo e quindi l'attività interpretativa dell'atto di costituzione in mora nel suo complesso, finalizzata non alla ricerca dell'intento perseguito dal suo autore, bensì all'oggettiva riconoscibilità dell'atto medesimo da parte del destinatario (cfr. Cass. n. 3380/1983), si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione – tale cioè, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto e significato all'atto – ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto (cfr. Cass. n. 11579/2014; Cass. n. 7524/2006). Anche Cass. n. 12070/2006 (citata proprio dal ricorrente) ribadisce che la fattura può costituire atto di costituzione in mora se il creditore manifesti chiaramente con l'invio della stessa (essendo sempre necessario che sia portata a conoscenza del debitore) la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, essendo però stato ribadito che si tratta di un accertamento che costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici. Può perciò ritenersi che l'invio di una fattura può risultare idoneo a tale scopo solo allorché risulti corredata dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora (Cass. n. 6549/2016; Cass. n. 806/2009; Cass. n. 10434/2002).

La sentenza impugnata, con accertamento in fatto, e come tale non censurabile in Cassazione,

ha sottolineato che la fattura prodotta dal ricorrente non consentiva di rinvenire una specifica richiesta di adempimento, con la fissazione, come appunto prescritto dalla citata giurisprudenza, anche di un termine entro il quale adempiere.

La difesa dell'avv. Tizio si sofferma sulla presenza nel documento dell'espressione "pagate", assumendo che la medesima avrebbe una portata evidentemente sollecitatoria dell'adempimento, in quanto corrispondente alla formula imperativa del verbo pagare. Ma per la S.C. trattasi di conclusione che non appare necessitata in via interpretativa, per la collocazione della detta indicazione in corrispondenza della somma finale riportata in fattura, così che la sua presenza ben potrebbe leggersi in chiave alternativa, come quanto meno implicitamente ritenuto dalla Corte d'Appello e, cioè, nel senso che la stessa confermerebbe che l'importo de quo sarebbe stato già pagato, assumendo quindi un contenuto di sostanziale quietanza che si aggiunge a quello tipico della fattura.

Ma reputa la Corte che sia risolutivo al fine di escludere che la fattura de qua possa fungere da valido atto interruttivo della prescrizione il rilievo operato dal giudice d'appello, e non specificamente confutato dalla difesa del ricorrente, per il quale la fattura sarebbe stata inviata all'ente comunale del quale Caio era assessore, e dal quale l'avv. Tizio intendeva percepire il pagamento, e cioè ad un soggetto per il quale non emerge un vincolo di solidarietà con il reale obbligato. Si trattava di un atto portato a conoscenza del solo Comune e, pertanto, non recettizio nei confronti del debitore, con conseguente inidoneità a produrre effetti sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 10058/2010; Cass. n. 13651/2006). Trattandosi quindi di fattura espressamente indirizzata al solo Comune, ed in assenza di prova del fatto che nel termine triennale sia stata portata anche a conoscenza del controricorrente (che in controricorso nega esplicitamente che ciò sia avvenuto), alla stessa non può annettersi la pretesa efficacia interruttiva.

Tizio denuncia invero anche la violazione dell'art. 2944 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice di merito erroneamente escluso l'idoneità del pagamento parziale, effettuato dal controricorrente, ad interrompere la prescrizione, in quanto non accompagnato dalla precisazione della sua esecuzione in acconto, e conseguentemente il suo valore di prova del presunto maggior debito. In particolare, a parere del ricorrente, il giudice avrebbe dovuto considerare il riconoscimento del debito attuabile anche attraverso il pagamento parziale privo della esplicita indicazione della sua esecuzione a titolo di acconto, laddove il suddetto pagamento parziale sia stato, come nel caso di specie, spontaneo e volontario, a seguito di una richiesta di pagamento di una più ampia somma indicata nella fattura non contestata.

Per la S.C. il motivo è destituito di fondamento.

La sentenza impugnata ha fatto puntuale richiamo alla giurisprudenza della S.C. che ha affermato che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 7820/2017). In termini analoghi è stato altresì

ribadito che il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene (Cass. n. 41489/2021; Cass. n. 3371/2010). Nella fattispecie viene invocato come atto interruttivo il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella asseritamente maturata per l'incarico cui si riferisce il presente giudizio, ma manca la specifica indicazione che si tratti di pagamento in acconto, occorrendo a tal fine anche tenere conto della circostanza che il debitore ha eccepito la prescrizione presuntiva, e cioè la previsione legale che annette al decorso del tempo la presunzione che l'intera obbligazione sia stata estinta. Manca, quindi, nella condotta di Caio la possibilità di poter univocamente inferire una volontà ricognitiva del maggior credito ancora non estinto.

Ma ancor più risolutivo a favore del rigetto del motivo è il rilievo che in tutto il corso del giudizio la difesa di Caio ha negato la riferibilità del pagamento de quo alla specifica obbligazione per cui è causa, assumendone invece l'imputazione ad una diversa obbligazione derivante da un altro incarico professionale del quale l'avv. Tizio era stato officiato nell'interesse del convenuto. La diversa imputazione operata dal controricorrente, in assenza di elementi che invece permettano di riferire univocamente l'adempimento al credito per cui è causa conforta il giudizio del giudice di merito che ha escluso che a tale comportamento potesse annettersi l'efficacia di cui all'art. 2944 c.c.

La S.C. rigetta pertanto il ricorso.

Seminario di specializzazione

**Eredità digitale: aspetti giuridici
e strumenti operativi per l'avvocato**

Scopri di più

Diritti reali, condominio e locazioni

Condominio: insindacabili le valutazioni di “convenienza economica” adottate in delibera dall’assemblea

di Saverio Luppino, Avvocato

Seminario di specializzazione

Bonus edilizi, superbonus e contenzioso legale

Scopri di più

[Corte di Cassazione, Sentenza del 13 maggio 2022 n. 15320, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa R. M. Di Virgilio, Relatore A. Scarpa](#)

Massima: *“Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall’assemblea dei condomini, ai sensi dell’art. 1137 c.c., nella specie in ordine alla ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata nel comune interesse dal condominio in veste di conduttore ed avente ad oggetto il godimento di un immobile di proprietà di terzi, non può riguardare la convenienza economica dell’importo del canone pattuito o la legittimità dell’accollo in capo al condominio conduttore degli esborsi sostenuti per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per l’esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, né può concernere questioni relative alla nullità o all’inefficacia delle clausole del contratto di locazione.”.*

CASO

Tizio e Caia, insieme a Sempronia e Mevio, impugnavano la delibera condominiale del Condominio Gamma dell’8 luglio 2009, in relazione alle spese circa la “locazione cespiti” 2007/2008 e 2008/2009, nonché in merito ai lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta del locale caldaia ed all’acquisto e posa in opera di fioriere sul tetto della medesima centrale termica dell’impianto condominiale, installata in un immobile di proprietà di alcuni condomini oggetto di locazione in favore del condominio.

Gli attori rilevavano: 1) la violazione dei loro diritto patrimoniali per la “sproporzionata ed ingiustificata (quasi) quadruplicazione del canone di locazione della centrale termica”, relativo all’esercizio 2008/2009 di € 11.938,00 (rispetto a quello precedente di € 3.840,00) esteso retroattivamente anche all’esercizio 2007/2008 ed in assenza di prova documentale del correlativo esborso; 2) la violazione delle regole di diritto che vietano la variazione annuale del canone fatti salvi i casi in cui sia previsto l’aggiornamento del medesimo secondo gli indici ISTAT; 3) l’illegittimità degli addebiti di € 10.971,00 a titolo di corrispettivo per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della centrale e di € 1.188,00 a titolo di corrispettivo per l’acquisto e

posa di fioriere sul tetto della centrale atteso che sono opere estranee alle parti comuni ma di natura straordinaria, volte unicamente a soddisfare i proprietari della centrale termica.

Per le ragioni anzidette gli attori chiedevano venisse annullata la delibera assembleare del 2009 avuto riguardo alle quattro voci di spesa *“nonché, all’occorrenza, delle corrispondenti clausole del contratto di locazione che fossero eventualmente invocate a giustificazione della ripartizione di dette partite a carico dei condomini e che risultassero generiche, vessatorie, sproporzionate e prive di causa e sinallagma, non avendo almeno i quattro ricorrenti-condomini mai sottoscritto tali clausole ex articolo 1341 c.c.”*.

Con sentenza del 2015 il Tribunale di Milano rigettava le domande degli attori, che interponevano appello.

La Corte di Appello di Milano, nel decidere sull’impugnazione, rilevava che si stesse discutendo relativamente ad un rapporto contrattuale di locazione concluso tra singoli condomini – comproprietari del locale ove si trovava la centrale termica – ed il Condominio Gamma; rapporto rispetto al quale, gli appellanti erano estranei.

Inoltre il giudicante delle seconde cure evidenziava che la delibera approvata nel 2009 riguardava unicamente il consuntivo della gestione del 2008/2009; ed inoltre, rilevava che l’autorità giudiziaria non può sindacare in ordine alle scelte gestorie dell’assemblea.

Pertanto, soccombenti anche in secondo grado, unicamente Tizio e Caia proponevano ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Resisteva con controricorso il Condominio Gamma

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione dichiarava integralmente inammissibile il ricorso e condannava in solido i ricorrenti al rimborso a favore del controricorrente delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.500,00 di cui € 200,00 a titolo di esborsi oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 *quater* del D.P.R. 115/2002 dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Tizio e Caia, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

QUESTIONI

La natura della controversia – in materia condominiale segnatamente impugnazione delle delibere assembleari – impone una analisi preliminare relativa **all’integrazione del contraddittorio** tra le parti in giudizio quali parti di una **causa inscindibile**.

In particolare, nel caso che occupa la presente controversia, parti del primo e del secondo grado come già esposto sono state Tizio, Caio, Sempronio e Mevio aventi quale contraddittore il Condominio Gamma.

Invero, a fronte della decisione del giudizio di seconde cure, con la quale la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, proponevano ricorso per Cassazione **unicamente** gli appellanti soccombenti Tizio e Caia.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, dispone che *“in tema di condominio, l’impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una **pluralità di condomini** determina, tra gli stessi, una situazione di **litisconsorzio processuale**, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima; sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, **l’esito dell’impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l’abbiano proposta**, ancorché la decisione concerna – stante la cessazione della materia del contendere – le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere **di inscindibilità della causa principale**”*[\[1\]](#).

Ne deriva che ove solo alcune parti del giudizio originario impugnino le decisioni – dei giudici del primo grado ovvero del grado di appello – il giudice del gravame è tenuto a disporre **l’integrazione del contraddittorio** ai sensi e per gli effetti dell’art. 331 c.p.c..

Posto quanto sinora argomentato, nella presente vertenza la Corte di legittimità, richiamato unicamente il principio di cui sopra, ha ritenuto prevalenti le esigenze di **economia del processo** – nella più specifica declinazione della **ragionevole durata del processo** – concludendo per la superfluità ed ininfluenza della ridetta integrazione dal momento che il ricorso era da ritenersi *“prima facie”*, inammissibile ai sensi dell’art. 369 *bis* n. 1, c.p.c., così come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità[\[2\]](#).

Quanto ai motivi di impugnazione, con il primo motivo gli unici due ricorrenti rilevavano la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. da parte del giudice delle seconde cure *“per mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e per omessa pronuncia nonché per disapplicazione ed inosservanza delle risultanze processuali”*.

Segnatamente la Corte distrettuale non avrebbe disposto relativamente alla legittimità dell’aumento *“fino al quadruplo”*, del canone di locazione del locale caldaia.

La Corte d’Appello, invero, sarebbe incorsa in un errore di fatto, nella negazione che oggetto del giudizio di prime cure fosse stato un contratto di locazione; nonché un errore logico perché *“l’esistenza di un rapporto locativo tra comunione di condomini/condomino non è stato affatto estranea al materiale di causa, come da ammissione degli stessi appellanti e comunque da prova documentale del fatto che alcuni condomini in data 20 ottobre 2004 avevano acquistato il locale della centrale termina ed erano così succeduti nel rapporto contrattuale di locazione all’originaria impresa costruttrice, che si era riservata la proprietà di tale locale e lo aveva concesso*

in locazione al condominio contro pagamento di un canone annuo”.

Censuravano, inoltre, un terzo errore, questa volta di diritto commesso da parte del giudicante del gravame.

Lo stesso può essere così scomposto: in primo luogo vi sarebbe stata la mancata corrispondenza *“tra quanto chiesto dagli appellanti, ossia la dichiarazione di nullità o annullabilità della deliberazione dell’assemblea condominiale dell’8 luglio 2009 per la lesione dei propri diritti individuali e patrimoniali e per violazioni di regole di diritto, consistenti nella illegittima ed autolesionistica quadruplicazione del canone già determinato in forza del contratto locativo vigente, in assenza di documentazione contabile e in difetto del quorum deliberativo per votazione di condomini in conflitto di interessi con il condominio”*; e quanto al contratto pronunciato da parte del Tribunale e della Corte distrettuale i quali hanno *“contestato invece agli appellanti la carenza di legittimazione attiva ad impugnare il contratto di locazione intercorrente fra il Condominio e la comunione di (alcuni) condomini, succeduti al precedente ed originario locatore ed erroneamente ritenuti i loro contraddittori in luogo del Condominio”*.

Il censurato errore di diritto si sarebbe spiegato anche relativamente alla *“rilevata adozione all’unanimità dei presenti della delibera 8/7/2009 in punto di “approvazione del consuntivo della gestione ordinaria 2008/2009”, non dispensava di certo la Corte d’Appello adita dal potere dovere di esaminare e pronunciarsi sulle denunciate cause di nullità ed annullabilità della predetta delibera dell’assemblea condominiale, che aveva illegittimamente ed arbitrariamente: **quadruplicato** (con arbitraria decisione assunta in difetto di competenza, in conflitto di interessi ed in violazione delle norme locative) **il canone dovuto dai condomini** in forza del contratto di locazione originariamente intercorso fra impresa costruttrice e condominio ed ancora vigente, e leso in tal modo i diritti individuali e patrimoniali dei ricorrenti appellanti, che attraverso **la autolesionistica quadruplicazione del canone erano stati indebitamente gravati di maggiori spese**”*.

L’ultimo profilo della censura relativa all’errore di diritto riguarda la circostanza in ragione della quale *“la Corte d’Appello, per confermare la sentenza di primo grado e per rigettare l’appello, ha dovuto inoltre e purtroppo disattendere le risultanze processuali, incorrendo così anche nella violazione dell’art. 115 c.p.c., allorchè : a) ha negato che gli appellanti avessero espressamente censurato la sentenza di primo grado sull’erroneamente ed inutilmente sollevata questione di carenza di legittimazione ad interloquire sul rapporto di locazione; b) ha imputato agli appellanti l’omessa indicazione del canone dovuto in concreto nel caso di specie, benchè gli stessi ne avessero denunciato la illegittima quadruplicazione rispetto a quello dovuto, la cui misura sia nell’atto introduttivo che nell’atto di appello era stata ripetutamente specificata in € 3.840,00”*.

Con il secondo motivo di ricorso Tizio e Caia denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 e degli artt. 1421, 1571, 1587, 2373 per la sostenuta illegittimità della delibera condominiale dell’esercizio 2008/2009 con portata retroattiva all’esercizio precedente.

Sostanzialmente con il secondo motivo si rilevava l’illegittimità della deliberazione in quando

adottata in violazione delle norme sui poteri dell'assemblea, segnatamente: 1) *“eccesso di potere non rientrando nella competenza dell'assemblea la unilaterale ed autolesionistica variazione in aumento del canone di locazione a danno dei condomini”*; 2) *“illegittima ed illecita incidenza sui diritti individuali e patrimoniali dei condomini non proprietari (come erano e sono appunto i ricorrenti), che sono stati arbitrariamente gravati di spese indebite”*; 3) *“per illegittima ed inammissibile variazione ad € 11.938,86 del canone già determinato in forza del contratto di locazione ancora vigente nella misura di € 3.840,00”*; 4) la delibera sarebbe viziata ed illegittima **per la inveridicità** della contabilità condominiale giacché sarebbero mancati i giustificativi di cassa e per *“favoreggiamento alla evasione fiscale attraverso illecita compensazione delle contrapposte partite di credito e di debito”*; infine 5) *“per avvenuta inclusione della maggioranza deliberante (diversamente non conseguite) dei condomini proprietari-locatori i quali, pur essendo in contrasto di interessi con il Condominio, gli hanno accollato un onere economico a tutto e solo loro vantaggio e nel contempo a tutto e solo danno dei condomini non proprietari”*.

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti censuravano la violazione da parte del giudice del secondo grado degli artt. 1135, 1136 e 1137 e degli artt. 1341, 1342, 1421, 1575, 1576 e 2373 c.c., per **illegittimità della delibera** per cui è causa per **avere la medesima posto a carico dei conduttori-locatori spese straordinarie e voluttuarie di competenza del locatore**.

Ad avviso dei ricorrenti, perché la delibera oggetto di impugnazione potesse essere considerata legittima e valida sarebbe stato necessario fare necessario riferimento al contratto di locazione sottostante del quale doveva essere verificata la vigenza, validità ed efficacia giacché la mancanza di uno solo dei presupposti *“avrebbe costituito un impedimento insormontabile all'accollo di dette spese ad un locatario non vincolato da obbligazioni contrattuali”*.

La Corte di legittimità ha ritenuto di analizzare i tre motivi di ricorso congiuntamente perché tra di loro strettamente collegati e parimenti infondati.

In primo luogo, le censure sono state giudicate generiche e formulate in ragione di una *“molteplicità di profili tra di loro confusi e inestricabilmente combinati”*, in violazione della tassatività nella redazione dei motivi di impugnazione di cui agli artt. 360 e 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

Nel caso di specie infatti, la violazione e/o falsa applicazione delle norme che i ricorrenti hanno ritenuto violate non sono corredate da specifiche argomentazioni utili a provare in che termini le valutazioni in diritto operate da parte del giudice delle seconde cure sarebbero da ritenersi in contrasto con le singole disposizioni di legge individuate da Tizio e Caia come *“regolatrici della fattispecie”*.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso avanzato da parte di Tizio e Caia, dal momento che la Corte d'Appello di Milano avrebbe deciso nel merito della questione applicando correttamente gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità; valutazioni del giudice delle seconde cure che non possono neanche essere superate alla luce del tenore delle

censure proposte.

Orbene, focalizzando l'attenzione sui motivi di ricorso la Corte di Cassazione argomentava come segue.

In primo luogo l'impugnazione non contiene la specifica indicazione di quanto oggetto del contratto di locazione dell'immobile ove insiste la centrale termica condominiale.

Tale contratto di locazione sarebbe stato concluso nel comune interesse dal Condominio, in persona del proprio Amministratore pro tempore, in qualità di conduttore ed ha come oggetto il godimento dell'immobile di proprietà di alcuni condomini-locatori a fronte della corresponsione di un canone.

E' opportuno precisare che l'Amministratore di condominio riveste la funzione di rappresentanza della compagine condominiale ed i singoli poteri ad esso attribuiti sono previsti e regolati dagli art. 1131 c.c..

Orbene, previa deliberazione favorevole dell'assemblea, l'Amministratore di condominio può *"quando si tratta di atti che esulano dalle attribuzioni ordinarie, può invero, stipulare i contratti ed assumere obbligazioni necessari alla conservazione e al godimento delle parti comuni, come alla fruizione dei servizi comuni dell'edificio"*^[3], i cui successivi oneri economici derivanti dalla messa in esecuzione di tali negozi vanno poi inseriti all'interno delle singole voci di spesa contabilizzate nel rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

La successiva titolarità dei rapporti nascenti conclusi in nome e per conto del condominio ricade su tutta la compagine condominiale, con il che ne deriva che la legittimazione ad impugnare i singoli negozi giuridici conclusi dall'amministratore previo *placet* assembleare *"non spettano, tuttavia, in modo frazionato pro quota a ciascuno dei condomini, ma rimangono imputate alla collettività organizzata "condominio" quale unitaria parte contrattuale complessa, che esercita le posizioni e prerogative proprie dei contraenti"*^[4].

Tuttavia, **l'impugnazione da parte della compagine condominiale delle deliberazioni assembleari non può avere ad oggetto una richiesta rivolta al giudicante relativa alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, la cui deliberazione è sovrana.**

E' infatti orientamento costante della Corte di legittimità in materia di condominio negli edifici ritenere che il giudice del merito nell'impugnazione delle delibere condominiali *"deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purchè la causa della deliberazione risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c., non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera in ordine ai costi da sostenere nella gestione delle*

spese relative alle cose o ai servizi comuni, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea"[\[5\]](#).

L'autorità giudiziaria pertanto, non può spingersi con il proprio sindacato a valutazioni di merito relativamente alle deliberazioni assembleari in termini di convenienza degli accordi economici conclusi dal condominio – che nel caso di specie si traduce nella valutazione circa l'opportunità della somma da corrispondere a titolo di canone di locazione dell'immobile ove insisteva la centrale termica; ovvero *“all'accollo in capo al condominio conduttore delle spese necessarie per il mantenimento della cosa in buono stato locativo, o per l'esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, seppur derogando convenzionalmente alle disposizioni di cui agli artt. 1576, 1592 e 1593 c.c.”*[\[6\]](#).

Allo stesso modo, nel ricorso la Corte di Cassazione riteneva *“incomprensibile”*, il riferimento operato dai ricorrenti **all'eccesso di potere** che avrebbe viziato la delibera, dal momento che affinché si integri la ridetta violazione è necessario **un grave pregiudizio alla cosa comune** come disposto dall'art. 1109 c.c..

La deliberazione non può essere considerata viziata neppure del richiamato conflitto di interessi.

Segnatamente, per la costituzione dell'assemblea e per l'approvazione delle deliberazioni sono previste maggioranze inderogabili ai sensi dell'art. 1136 c.c., all'interno delle quali sono compresi anche i condomini che eventualmente potrebbero essere considerati in conflitto di interessi con il condominio.

Tuttavia gli stessi *“possono (ma non debbono) astenersi nell'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascuno dei partecipanti di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio”*[\[7\]](#).

Peraltro v'è da dire che la valutazione circa un effettivo conflitto di interessi tra le ragioni del singolo condominio votante ed il condominio è comunque relativa al merito, verosimilmente oggetto di possibile sindacato del giudice di legittimità solo ove ed in quanto ricorrano i presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., cioè nel caso in cui il giudice del merito abbia omesso di esaminare e pronunciarsi su di un elemento fattuale da ritenersi decisivo per la definizione della controversia, peraltro oggetto di espressa contraddittorio tra le parti.

Nel caso di Tizio e Caia, essi non indicano in ossequio all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., *“come e quando la questione del conflitto di interessi era stato oggetto di discussione processuale tra le parti nelle pregresse fasi di merito e di specifica allegazione operata prima della maturazione delle preclusioni assertive”*.

Ultimo rilievo, ma non per importanza, la mancata integrazione del contraddittorio – per litisconsorzio necessario – tra tutti i partecipanti la compagine condominiale in relazione alle censure sulla nullità ovvero inefficacia delle singole clausole del contratto di locazione.

La Corte in definitiva, rigettando integralmente il ricorso pronunciava il seguente principio di diritto *“il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla contrarietà alla legge o al regolamento delle deliberazioni prese dall'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1137 c.c., nella specie in ordine alla ripartizione delle spese inerenti ad una locazione immobiliare stipulata nel comune interesse dal condominio in veste di conduttore ed aventi ad oggetto il godimento di un immobile di proprietà di terzi, non può riguardare la convenienza economica dell'importo del canone pattuito o la legittimità dell'accollo in capo al condominio conduttore degli esborsi sostenuti per il mantenimento della cosa in buono stato locativo o per l'esecuzione di miglioramenti o addizioni alla stessa, né può concernere questioni relative alla nullità o all'inefficacia delle clausole del contratto di locazione”*.

[\[1\]](#) Cass. Civ. n. 22370/17.

[\[2\]](#) Cass. Civ. SS.UU. n. 21670/13

[\[3\]](#) Cass. Civ. n. 1340/1997

[\[4\]](#) Cass. Civ. n. 4245/09

[\[5\]](#) Cass. Civ. n. 5061/20

[\[6\]](#) Cass. Civ. n. 6158/98

[\[7\]](#) Cass. Civ. n. 2415/18

Seminario di specializzazione

**Bonus edilizi, superbonus
e contenzioso legale**

Scopri di più

Diritto e procedimento di famiglia

L'amministrazione di sostegno non è uno strumento per risolvere conflitti familiari sulla gestione del patrimonio

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 22/09/2025 n.25890

Amministrazione di sostegno – strumenti a tutela delle persone

(Legge n. 6/2024- artt. 404 e ss c.c.)

Massima: *“Se il soggetto destinatario della misura di sostegno è lucido e si oppone alla misura protettiva, deve essere rispettata la sua autodeterminazione. In presenza di capacità accertata di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti di vita ordinaria, la risoluzione dei conflitti endofamiliari sulla gestione del patrimonio indiviso può essere affidata a un curatore ad hoc”.*

CASO

La vicenda giudiziaria per la quale la Cassazione è intervenuta ben due volte riguarda il caso di due sorelle con un cospicuo patrimonio ereditario indiviso. Una delle due donne, ritenendo l'altra incapace di gestire la complessa situazione per motivi riconducibili a sospette patologie, si rivolge al tribunale di Parma per far nominare all'altra un amministratore di sostegno.

Secondo la ricorrente erano indici di incapacità della sorella alcune condotte quali la trascuratezza dei beni in proprietà, l'impedimento di farla accedere alla e di provvedere al suo posto, l'ingiustificato rifiuto di pagare delle imposte, con conseguente applicazione di sanzioni ed aggravamento del debito tributario, il mancato pagamento di alcune utenze, e lo stato di incuria sia dell'abitazione che del giardino.

Tutto ciò dimostrava l'inidoneità della donna di provvedere adeguatamente alla cura propri interessi.

Destinataria della misura di sostegno è una professoressa, insegnante da oltre 40 anni e artista, che si oppone fermamente al ricorso della sorella arrivando anche a sporgere querela

contro di lei. In tribunale, infatti, si rifiuta di sottoporsi alla CTU medica disposta per accertare l'esistenza di profili patologici. Nell'impossibilità di rispondere al quesito, il CTU conclude però indicando la possibile presenza di un disturbo "evitante di personalità" che consiste nella inibizione sociale, inadeguatezza e tendenza a evitare i rapporti sociali.

Contro la decisione del tribunale e della Corte d'appello che dichiaravano l'apertura della misura di sostegno, la donna ricorre in Cassazione la quale rimanda alla Corte d'appello.

I giudici di legittimità riaffermano i principi che regolano l'istituto a cui attenersi: l'importanza di mettere al centro le esigenze ed i bisogni del beneficiario e l'opportunità di individuare una misura protettiva circoscritta a quelle specifiche esigenze, modellata in maniera tale da non incidere più del necessario sulla capacità d'agire della persona.

La Cassazione rammentava che lo strumento dell'ADS non può servire da rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari e che se il soggetto è lucido e si oppone alla misura protettiva, deve essere rispettata la sua autodeterminazione.

Nonostante tali indicazioni, la Corte bolognese ha confermato l'amministrazione di sostegno motivando la decisione sulla base della fragilità della persona beneficiaria della misura anche se capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti di vita ordinaria, confermando tuttavia l'incapacità di seguire da sola le complesse operazioni di gestione del proprio patrimonio.

A causa dell'indisponibilità dell'interessata e dell'assenza di soggetti in grado di supportarla, oltre che per la particolare entità del patrimonio da gestire, occorre nel caso di specie necessariamente ricorrere alla figura dell'amministratore di sostegno.

SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

Con il secondo intervento della Cassazione la donna ottiene ragione. Le esigenze di sostegno per la conduzione e gestione di determinate incombenze patrimoniali possono essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, con la nomina di un curatore speciale ex art 78 c.p.c. per la gestione dei beni in comunione.

Priva di fondamento la decisione di ricorrere all'amministrazione di sostegno solo per la condotta non collaborativa della ricorrente e il suo rifiuto preconcepito di sottoporsi alle visite prescritte, poiché non sono indice di una condizione di salute tale da rendere necessaria la nomina contestata. Ne si può giustificare con l'assenza o indisponibilità di soggetti, come il marito, in grado di supportarla, soprattutto perché gli stessi giudici non hanno negato la sua capacità di svolgere la sua professione e di essere autonoma a livello personale.

La vita che può apparire inconsueta agli occhi degli altri può essere semplicemente manifestazione di asprezza caratteriale.

La Corte di Cassazione ribadisce pertanto che il ricorso all'amministrazione di sostegno risponde a specifiche finalità individuate dal legislatore, e non può rappresentare uno strumento per risolvere conflitti familiari riguardanti la gestione di beni ereditari per i quali esistono appositi rimedi previsti dall'ordinamento.

QUESTIONI

Già da qualche tempo la giurisprudenza di merito e di legittimità sembrano orientate nel dare rilievo alla volontà del soggetto che si oppone all'amministrazione di sostegno privilegiando il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata.

Il caso esaminato dalla Cassazione 31 dicembre 2020, n. 29981 riguardava una donna fragile e il sostegno si sarebbe reso necessario per gestire le sue disponibilità economiche, rappresentate dalla titolarità di più trattamenti pensionistici, da depositi bancari e da proprietà immobiliari.

La Cassazione ha ritenuto errata e ingiustificata l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno quando l'esigenza di protezione della persona capace ma in stato di fragilità, sia già assicurata da una rete familiare organizzata e funzionale, soprattutto se il soggetto si oppone all'attivazione in modo motivato.

Nel caso all'odierno esame la Cassazione è andata oltre ritenendo superflua la misura di sostegno anche in assenza di parenti con funzioni vicarianti.

Master di specializzazione

Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

Diritto e reati societari

Come si qualifica ed in cosa consiste la responsabilità del collegio sindacale per omissione dei dovuti controlli?

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge

Seminario di specializzazione

Patto di non concorrenza post contrattuale nel diritto del lavoro italiano e tedesco

Scopri di più

[Cass. pen., Sez. V, Sent., 02/10/2025, n. 32560](#)

Parole chiave: collegio sindacale – reato di bancarotta – responsabilità per omesso controllo – amministratori di società – libri e scritture contabili – falsi in bilancio

Massima: *“I componenti del collegio sindacale di una società fallita rispondono per concorso nei reati di bancarotta se, omettendo i dovuti controlli, hanno consentito agli amministratori di porre in essere condotte illecite. La responsabilità dei sindaci si estende non solo alla verifica formale della contabilità, ma anche alla congruità della stessa rispetto alla realtà aziendale”.*

Disposizioni applicate: art. 2409 c.c. – art 2403 c.c. – artt. 217, comma primo, n. 4, e 224 legge fall.

CASO E QUESTIONI

La controversia oggetto della pronuncia in commento inerisce all'impugnazione della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino con la quale veniva confermata la responsabilità – in senso parzialmente conforme a quanto già statuito dal Giudice di Prime cure – di A.A per i reati bancarotta al medesimo ascritti nella qualità di presidente del collegio sindacale, dal 2001 al 15 aprile 2008, della S.r.l. Industrie B.B. (dichiarata fallita il 14 agosto 2009), causati da una condotta omissiva concernente i controlli che, invero, avrebbe dovuto effettuare sull'operato degli amministratori (i quali, mancando il dovuto controllo, hanno tenuto diverse condotte illecite tra cui, *inter alia*, l'aver cagionato o aggravato il dissesto mediante l'appostazione in bilancio di crediti inesistenti, aver falsificato libri e scritture contabili, ecc.).

A fronte di ciò, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, articolando il proprio ricorso sulla base di cinque motivi, contestando, in particolare: (i) la sussistenza del concorso consapevole nell'omesso controllo nelle condotte tenute dagli amministratori, nonché (ii) la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo e sulla corresponsabilità nei delitti di bancarotta impropria e documentale.

La Suprema Corte di Cassazione, nel richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito come che i sindaci di una società rispondono, per omesso controllo rivestendo una posizione di garanzia, anche per una condotta meramente omissiva e che costoro non possono limitarsi alla verifica della regolarità formale della contabilità sociale ma devono anche operare un controllo della congruità della medesima rispetto all'operatività concreta della società.

In particolare, specifica la Corte, qualora, come nel caso concreto, la condotta attribuita al sindaco di una società sia di mera omissione dei dovuti controlli, si deve affermare – per dichiararne la relativa responsabilità – che nella contabilità della società poi fallita, o nel rapporto fra questa e la sottostante operatività concreta, fossero, all'epoca, già presenti dei “segnali di allarme” o degli “indici rivelatori” delle condotte illecite che gli amministratori stavano consumando, così, per un verso, da poter ritenere colpevole l'omissione del controllo e, per l'altro, da potersi affermare che l'omesso controllo dei sindaci aveva concretamente agevolato le medesime condotte illecite.

Così argomentando, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, nel caso di specie, la piena ed integrale esistenza di “segnali d'allarme”, come già peraltro correttamente identificati dalla Corte d'Appello di Torino; dinanzi a tali “indici rivelatori” i sindaci avrebbero tenuto una condotta completamente inerte ed omissiva, permettendo così agli amministratori della società di compiere le condotte illecite ad essi imputate.

Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso formulato da A.A., pronunciando il principio di diritto sopra indicato.

Seminario di specializzazione

**Patto di non concorrenza post contrattuale
nel diritto del lavoro italiano e tedesco**

Scopri di più

Crisi di impresa

Applicabilità dell'art. 31 (par. 1) del Regolamento 848/2015 all'adempimento di un'obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l'apertura di una procedura di insolvenza

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara

Seminario di specializzazione

Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi

Scopri di più

[Corte di Giustizia UE, 27 marzo 2025, causa C-186/2024, Dr. Matthäus Metzler c. Auto1 European Cars B.V.](#)

Parole chiave

Insolvenza transnazionale – procedura di insolvenza – prestazioni a favore del debitore.

Massima: *“L'applicabilità dell'art. 31, par. 1, Reg. 848/2015 all'adempimento di un'obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore successivamente all'apertura della procedura di insolvenza, dipende dalle norme di diritto dello Stato di apertura di tale procedura, relative all'opponibilità degli atti. Tra le obbligazioni adempiute a favore di un debitore che sia assoggettato ad una procedura di insolvenza, anziché all'amministratore di tale procedura, sono compresi anche l'adempimento di un'obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l'apertura di suddetta procedura ed il trasferimento della gestione di beni all'amministratore della procedura, a condizione che tale atto giuridico sia opponibile secondo la legge dello Stato di apertura”.*

Riferimenti normativi

Art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 – Art. 7 Reg. 848/2015.

CASO E QUESTIONI

La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia su rinvio della Corte Suprema austriaca, verte sull'interpretazione dell'art. 31 par. 1 del Reg. 848/2015.

La norma, rubricata “prestazioni a favore del debitore”, corrisponde al precedente art. 24 reg.

1346/2000 e dispone che il soggetto (*i.e. debtor debitoris*) che in uno Stato membro adempia ad un'obbligazione a favore di un debitore assoggettato ad una procedura di insolvenza aperta in un diverso Stato membro, invece di eseguirla a favore dell'Amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura di insolvenza. Il secondo comma della medesima norma offre una presunzione: 1) di mancata conoscenza, nel caso in cui l'obbligazione sia adempiuta prima delle misure di pubblicità di cui all'art. 28 del Reg. 848/2015; 2) di conoscenza, nel caso in cui l'adempimento sia, invece, successivo alle misure di pubblicità.

Al fine di meglio comprendere i dubbi interpretativi sorti in capo al Giudice del rinvio, appare opportuno esporre le vicende relative alla controversia che ha dato origine alla rimessione alla Corte di Giustizia.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia insorta tra il Curatore di una procedura di insolvenza austriaca ed una società/creditrice (di seguito "società Alfa") che domandava l'insinuazione al passivo di un importo corrispondente al valore di un veicolo venduto dal debitore, dopo l'apertura della procedura.

In particolare, nel caso che ha dato origine alla pronuncia in esame, era stata aperta una procedura di insolvenza da parte del Tribunale austriaco del Land Linz, con contestuale nomina del Curatore e pubblicazione della decisione.

Il mese successivo, il debitore ha concluso un contratto di vendita di un'autovettura alla società Alfa, stabilita in un altro Stato membro ma avente una sede anche in Austria, dov'è stato concluso il contratto. A seguito della ricezione dell'autovettura in Austria, la società Alfa ha provveduto a versare, da un proprio conto corrente su una banca in Germania, la somma corrispondente al prezzo di vendita su un conto corrente indicato dal debitore, su una banca stabilita in Austria.

Il Curatore ha sostenuto che il corrispettivo della vendita spettasse alla massa fallimentare dal momento che il contratto di vendita era stato concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza. Non essendo possibile recuperare l'autovettura già rivenduta da Alfa ad un soggetto terzo, il Curatore ha proposto un ricorso volto ad ottenere a favore della massa fallimentare un'**indennità compensativa** pari al prezzo di vendita. Successivamente, il Curatore ha esteso l'oggetto del ricorso al valore commerciale di detto veicolo, superiore al prezzo di vendita.

Si è costituita la società Alfa, contestando la domanda promossa dal Curatore ritenendo che tale domanda non le sia opponibile, ai sensi dell'art. 31 par. 1 Reg. 848/2015, giacché non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza a carico del debitore/venditore al momento della vendita.

Il Tribunale di primo grado ha accolto il ricorso promosso dal Curatore, tuttavia la decisione è stata riformata in appello dal Tribunale superiore che ha ritenuto applicabile l'art. 31 par. 1

Reg. 848/2015 dal momento che il pagamento era stato effettuato da una banca tedesca e la società Alfa non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza.

Il Curatore ha impugnato dinanzi alla Corte Suprema la decisione della Corte superiore austriaca, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 in quanto la disposizione presuppone l'esistenza dell'adempimento di un'obbligazione fondata su un atto giuridico valido. Inoltre, secondo il Curatore, mancherebbe nel caso di specie l'elemento di estraneità che è preconditione per l'applicazione del Reg. 848/2015, dal momento che l'obbligazione oggetto del contratto di compravendita è stata eseguita nel medesimo Stato di apertura della procedura di insolvenza.

La Suprema Corte austriaca, ha rilevato, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 3 par. 1 L.F. austriaca, gli atti compiuti dal debitore successivamente all'apertura della procedura di insolvenza, che incidono sulla massa fallimentare, non sono opponibili ai creditori nella procedura. Secondo la medesima disposizione, la controprestazione deve essere restituita alla controparte nei limiti in cui la massa potrebbe trarne arricchimento. Inoltre, il secondo comma dell'art. 3 dispone che il pagamento di un debito a favore del debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza non spiega effetti liberatori per l'obbligato, salvo che quanto versato sia stato attribuito alla massa fallimentare o salvo che, al momento del pagamento, l'obbligato non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza. La condizione di ignoranza scusa solo nel caso in cui non sia imputabile alla mancata adozione della dovuta diligenza.

Quale conseguenza, in caso di sottrazione di un bene quale conseguenza di un atto giuridico non opponibile ai creditori, esso può essere recuperato.

Tale norma non prevede alcuna eccezione in caso di buona fede dell'acquirente (terzo), ossia nel caso in cui egli non fosse a conoscenza dell'esistenza della procedura di insolvenza.

A conferma di tale ricostruzione, secondo il Giudice del rinvio, l'art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 sembrerebbe posto a tutela della buona fede di un soggetto terzo che si trovi in un diverso Stato membro e ignori l'esistenza della procedura; tuttavia, secondo la dottrina, la norma presupporrebbe l'esistenza di un credito del debitore. Secondo quest'ultima ricostruzione, la norma in esame non si applicherebbe ad un atto giuridico compiuto dal debitore successivamente all'apertura della procedura e, in quanto tale, non opponibile alla massa ai sensi dell'art. 3 L.F. austriaca.

Inoltre, il Giudice del rinvio ha osservato che dal tenore letterale dell'art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 lo stesso parrebbe applicarsi anche alle obbligazioni che il terzo abbia adempiuto sulla base di un atto giuridico non valido. Se così fosse, si renderebbe necessario stabilire se il luogo di adempimento di un ordine di bonifico, impartito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, possa essere considerato come il luogo di adempimento dell'obbligazione ai sensi di detta disposizione o se faccia fede il luogo di ricevimento di tale ordine.

Preso atto dei dubbi interpretativi, la Suprema Corte austriaca ha rivolto alla Corte di Giustizia due **questioni pregiudiziali** circa l'interpretazione dell'art. 31 par. 1 Reg. 848/2015: 1) *se esso debba essere interpretato nel senso che tra le obbligazioni adempiute a favore del debitore che avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell'amministratore della procedura di insolvenza ai sensi di detta disposizione ricadono anche le obbligazioni che traggono origine da un negozio giuridico che il debitore ha concluso solo successivamente all'apertura della procedura d'insolvenza e al trasferimento dei poteri in capo all'amministratore; [In caso di risposta affermativa alla prima questione] 2) se debba essere interpretato nel senso che per "luogo di esecuzione" ai sensi di detta disposizione occorre intendere il luogo a partire dal quale viene effettuato il pagamento del terzo mediante bonifico da un conto bancario ivi aperto, anche se il terzo non è residente in detto Stato membro ma in un altro Stato membro, mentre la conclusione del negozio giuridico e la prestazione da parte del debitore non sono avvenute in tale Stato membro, bensì attraverso una succursale del terzo in un altro Stato membro, vale a dire in quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza.*

Per offrire una risposta alla prima questione pregiudiziale promossa, i Giudici della Corte di Giustizia hanno ritenuto necessario esaminare il dato letterale della norma, il contesto e gli obiettivi perseguiti dal Legislatore euro unitario.

Sotto il profilo del **tenore letterale**, l'art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 dispone che colui che il soggetto che adempia ad un'obbligazione a favore del debitore originario, invece che dell'Amministratore della procedura aperta in un altro Stato membro, sia liberato se non era informato dell'apertura della procedura. La norma persegue, così, l'obiettivo di tutela del terzo in buona fede; tale interpretazione trova ulteriore conferma nel Considerando 81 del Reg. 848/2015.

Il testo della norma non osta alla sua applicazione nel caso in cui l'obbligazione oggetto di adempimento derivi da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza a suo carico.

I Giudici hanno ricordato, altresì, che è pacifico che l'art. 31 par. 1 Reg. 848/2015 sia una **disposizione di diritto sostanziale** che si applica indipendentemente dalla *lex concursus* (così come già ribadito nella sentenza del 19 settembre 2013, *Van Buggenhout e Van de Mierop*, C-251/12, EU:C:2013:566, punto 23).

Tuttavia, la norma in esame non può prescindere dal coordinamento con quanto all'art. 7 Reg. 848/2015 che determina la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti. Ai sensi della suddetta norma, la legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della stessa.

In particolare, la legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza determina: i) i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza (v. art. 7 par. 2 lett. b); ii) i poteri del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza (v. art. 7 par. 2 lett. c); iii) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la

massa dei creditori (v. art. 7 par. 2 lett. m).

Quale conseguenza, l'applicabilità o meno dell'art. 31 par. 1 reg. 848/2015 nel caso in cui il debitore adempia ad un'obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dallo stesso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, deve essere vagliata in base alle norme di diritto dello Stato di apertura della procedura che disciplinano l'opponibilità degli atti ai creditori della procedura.

Volgendo lo sguardo al **contesto** in cui è inserito l'art. 31 par. 1, i Giudici reputano di poter affermare che nel caso di esecuzione di un'obbligazione derivante da un atto giuridico posto in essere successivamente all'apertura della procedura, essa rientri nell'ambito di applicazione del medesimo articolo nel solo caso in cui l'atto giuridico da cui deriva l'obbligazione sia opponibile ai creditori della procedura, conformemente alla legge dello Stato di apertura della stessa.

I Giudici hanno rilevato che, nel caso da cui trae origine il rinvio pregiudiziale, la legge fallimentare austriaca dispone che gli atti giuridici posti in essere dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza, che incidono sulla massa fallimentare non sono opponibili ai creditori parti di suddetta procedura. In tal caso, non risulterebbe applicabile l'art. 31 par. 1 reg. 848/2015.

La Corte, avendo risposto in maniera negativa alla prima domanda pregiudiziale, ha ritenuto di non dover rispondere al secondo quesito rivoltole.

La pronuncia in commento risulta di particolare interesse se si prova a trasporla nell'Ordinamento italiano con riferimento all'art. 144 CCII.

La norma citata disciplina gli atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale e, pertanto, offre lo spunto per un raffronto con l'art. 3 della legge fallimentare austriaca summenzionata.

In particolare, l'art. 144 CCII dispone che gli atti compiuti dal debitore ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci nei confronti dei creditori della procedura. Inoltre, si prevede che debbano essere acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto di atti o pagamenti eseguiti (o ricevuti) dopo l'apertura della procedura.

Pur essendo le norme dei due Ordinamenti molto simili, l'attenzione si sofferma sulle differenze che intercorrono tra le stesse.

Una prima differenza riguarda il rilievo del pregiudizio arrecato ai creditori. L'art. 144 CCII, a differenza della norma austriaca, sancisce l'inefficacia degli atti indipendentemente dalla loro idoneità ad arrecare pregiudizio ai creditori.

Una seconda differenza riguarda il *dies a quo* dell'inefficacia nell'art. 144 CCII, rispetto al *dies a quo* dell'inopponibilità ex art. 3 L.F. austriaca. Come suesposto, la norma austriaca individua il *dies a quo* nella pubblicazione della dichiarazione di apertura della procedura, mentre l'art. 144 CCII menziona genericamente "*l'apertura della liquidazione giudiziale*". La soluzione all'incertezza data dalla formulazione generica è da rinvenirsi nell'evoluzione del dibattito circa il *dies a quo* dello spossessamento del fallito ai sensi dell'art. 44 L.F, oggi 142 CCII. Sul punto si rimanda più in dettaglio ai commenti agli artt. 142 e 144 CCII nel Commentario breve al CCII (v. Maffei Alberti, Speranzin, CEDAM, 2025), ma è opportuno ricordare in questa sede che l'orientamento prevalente formatosi in dottrina e giurisprudenza riteneva che lo spossessamento si sarebbe verificato a partire dal giorno del deposito in cancelleria della sentenza di fallimento (i.e. deposito) ma che fino all'annotazione del Registro delle Imprese lo spossessamento non avrebbe potuto essere opposto ai terzi (salvo che il Curatore non fosse in grado di fornire prova contraria sulla conoscenza della dichiarazione di fallimento ex art 2193 co. 1 c.c.).

Le medesime conclusioni sembrano potersi estendere alla disciplina del CCII che ha visto la mera trasposizione dei vecchi artt. 43 e 44 negli attuali 142 e ss. CCII. Quale conseguenza, gli atti compiuti ed i pagamenti eseguiti o ricevuti dal debitore devono considerarsi inefficaci nei confronti dei terzi solo a seguito dell'annotazione della sentenza nel Registro delle imprese (v. anche la Riforma del 2006).

Un'ultima differenza riguarda la rilevanza della buona fede del terzo destinatario dell'atto. Con riferimento alla norma austriaca, si rimanda a quanto già esposto nel commento. Nel silenzio dell'art. 144 CCII, merita una riflessione la rilevanza della buona fede del terzo destinatario dell'atto inefficace. L'orientamento formatosi in tema di spossessamento che ne sancisce la rilevanza per i terzi solo a seguito dell'annotazione nel Registro delle Imprese impone di valorizzare la buona fede del terzo fino all'annotazione della sentenza anche in sede di applicazione dell'art. 144 CCII.

Alla luce di quanto sin qui esposto, seppur brevemente, è possibile ipotizzare che un caso analogo a quello che ha dato origine al rinvio pregiudiziale oggetto del presente commento, se trasposto nel contesto dell'Ordinamento italiano per effetto dell'art. 7 Reg. 848/2015, dovrebbe andare incontro alla medesima soluzione e, pertanto, non sarebbe possibile applicare l'art. 31 par. 1 reg. 848/2015.

Seminario di specializzazione**Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale
nella composizione negoziata della crisi****Scopri di più**

Diritto bancario

Estratto conto bancario: alcune questioni operative

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Contratti bancari e principali garanzie

Scopri di più

L'estratto conto bancario è un documento ufficiale fornito dalla banca al correntista, che riepiloga tutte le operazioni effettuate sul conto corrente in un determinato periodo. Esso riporta le informazioni identificative del titolare, quali nome e cognome, numero del conto e filiale di appartenenza; le movimentazioni, ordinate cronologicamente, comprendenti bonifici, prelievi, accrediti, pagamenti con carta e relative commissioni; i saldi, sia iniziale sia finale del periodo, il saldo disponibile e, se previsto, la giacenza media; nonché i dettagli sugli oneri e sugli interessi, inclusi interessi attivi e passivi, spese di gestione e altre commissioni applicate.

L'art. 119 TUB, intitolato "*Comunicazioni periodiche alla clientela*", prescrive che, nei contratti di durata, gli intermediari finanziari siano tenuti a fornire al cliente, in forma scritta o mediante un supporto durevole previamente accettato da quest'ultimo, una comunicazione chiara e dettagliata riguardante l'andamento del rapporto. Tale obbligo deve essere adempiuto alla scadenza del contratto o, in ogni caso, con una cadenza minima annuale (comma 1). Nel caso specifico dei rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto deve essere inviato al cliente con periodicità annuale, salvo che quest'ultimo opti per una frequenza differente (semestrale, trimestrale o mensile) (comma 2). L'estratto conto e le altre comunicazioni si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, salvo opposizione scritta del cliente (comma 3).

La contestazione degli estratti conto deve rivestire carattere di specificità: non è sufficiente, infatti, una contestazione generica riferita all'intera movimentazione del conto corrente. La mancata opposizione tempestiva, entro i termini stabiliti dall'art. 1832 c.c. (richiamato, per i conti correnti bancari, dall'art. 1857 c.c.), comporta l'inoppugnabilità degli addebiti esclusivamente sotto il profilo contabile. Rimane, però, salva la possibilità per il correntista di eccepire la validità o l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (*Cass. n. 6548/2001; Cass. n. 12372/2006; Cass. n. 23807/2008; Cass., Sez. Un., n. 21597/2013; Cass. n. 21472/2017*).

L'approvazione tacita, così come disciplinata dall'art. 1832 c.c., si riferisce unicamente alla veridicità dei fatti documentati dalle annotazioni, senza tuttavia precludere l'eventuale contestazione della validità delle clausole contrattuali che giustificano tali annotazioni. Ne consegue che il correntista conserva il diritto di esercitare l'azione di ripetizione delle somme

indebitamente percepite dalla banca (*Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001*).

Un'ulteriore precisazione riguarda la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto. Tale presunzione si applica anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con modalità specificamente pattuite, come la raccomandata, purché risulti acquisito dal cliente (ad esempio mediante ritiro diretto presso la banca). In tal caso, la banca può fondare la propria pretesa di pagamento del saldo passivo sul contenuto dell'estratto conto, mentre il cliente non può limitarsi a un diniego generico della posizione debitoria, dovendo invece formulare contestazioni specifiche (*Cass. n. 29415/2020, che richiama Cass. n. 9008/2000 e Cass. n. 9427/1990*).

L'inutile decorso del termine per contestare l'estratto conto ne determina l'approvazione tacita, i cui effetti si estendono anche al fideiussore. In particolare, qualora il debitore principale abbia perso il diritto di opporsi agli estratti conto, il fideiussore convenuto in giudizio dalla banca per il pagamento delle somme dovute non potrà eccepire la non definitività dei medesimi estratti (*Cass. n. 2262/1984; Cass. n. 23807/2008*).

Infine, la giurisprudenza ha chiarito che l'estratto conto, essendo un documento avente la funzione esclusiva di riepilogare le operazioni contabilizzate, non può integrare la stipulazione di nuovi accordi contrattuali in assenza di un'esplicita manifestazione di volontà contraria da parte del cliente (*Cass. n. 1287/2002; Cass. n. 24684/2003; Cass. n. 17679/2009*). In particolare, l'approvazione tacita dell'estratto conto non può supplire alla mancanza di forma scritta per i contratti o per le clausole che richiedono tale requisito. Nel rapporto di conto corrente bancario, ad esempio, la pattuizione di interessi ultralegali è valida solo se formalizzata in un documento sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti. Pertanto, l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto che includano interessi superiori al tasso legale non vale come prova della stipulazione di un valido accordo contrattuale in tal senso (*Cass. n. 9791/1994; Cass. n. 1287/2002*).

Seminario di specializzazione

Contratti bancari e principali garanzie

Scopri di più

Soft Skills

Il budget: da adempimento a strumento strategico per lo Studio Legale

di **Stefano Dallanocce**

Master di specializzazione

Lettura e comprensione del bilancio di esercizio per giuristi

Scopri di più

Per uno Studio Legale, “navigare a vista” non è più una strategia sostenibile. In uno scenario sempre più complesso, la capacità di anticipare le sfide è diventata una necessità imprescindibile per tracciare la rotta verso il futuro. Il principale strumento per trasformare l'intuizione in strategia è il **budget**. Questo documento, infatti, è il pilastro del controllo di gestione: senza una pianificazione rigorosa, qualsiasi attività di controllo perde di efficacia.

Sebbene il termine **budget** evochi immediatamente un'accezione economica, la sua applicazione più strategica in uno studio legale riguarda la risorsa in assoluto più preziosa e limitata: il **tempo**. La pianificazione non si limita quindi a definire i costi attesi per una *practice area* in un dato periodo (solitamente l'anno), ma si estende alla definizione di una **dotazione oraria** per ogni mandato, pratica o singola fase di un'attività legale. Governare il tempo significa governare la redditività.

Costruire il budget: metodo e pragmatismo

Per definire questi budget orari, gli studi legali si trovano di fronte a un bivio metodologico:

- **L'analisi storica.** Basarsi sui dati consuntivi degli anni passati è un approccio comune ma rischioso. Si corre il pericolo di perpetuare inefficienze accumulate nel tempo, cristallizzandole nel nuovo budget.
- **Il benchmark di mercato.** Un'alternativa più oggettiva consiste nel fare riferimento a benchmark esterni. Questo metodo permette di stabilire una dotazione di ore standard per tipologia di pratica, neutralizzando le inefficienze interne.

Nessuno di questi due approcci, tuttavia, è risolutivo se applicato in modo isolato. Un benchmark, per essere utile, deve essere calibrato sulla realtà specifica dello studio (per localizzazione, dimensione e specializzazione). D'altra parte, un dato puramente statistico imposto dall'alto (*top-down*) rischia di scontrarsi con la realtà operativa. La soluzione più efficace risiede in un **modello ibrido**: il benchmark fornisce una base oggettiva, ma deve essere discusso e validato (*bottom-up*) con i professionisti che gestiscono la pratica. Sono loro, infatti,

a conoscere le complessità specifiche di un incarico. Ad esempio, **ipotizziamo a titolo esemplificativo** che per un contenzioso standard di recupero crediti il benchmark indichi 40 ore. Tuttavia, il professionista che segue la pratica sa che la controparte è nota per le sue tattiche dilatorie e potrebbe realisticamente stimare un fabbisogno di 60 ore, giustificando un budget (e un preventivo) superiore.

Il budget come strumento di previsione

Una pianificazione oraria affidabile offre un vantaggio competitivo immediato: la capacità di **stimare la redditività di un incarico prima ancora di accettarlo**. Confrontando il compenso proposto con il costo previsionale (derivato dal budget di ore), lo studio può identificare pratiche potenzialmente critiche e agire di conseguenza. Si pensi alla redazione di un contratto di appalto internazionale: **ipotizzando un budget che preveda** 25 ore per un senior partner e 30 per un associate, lo studio può calcolare il costo interno totale. Questo dato è fondamentale per formulare un compenso a forfait che sia competitivo ma anche remunerativo, o per negoziare con il cliente una riduzione delle clausole da revisionare qualora il suo budget fosse più limitato.

Inoltre, l'aggregazione dei budget orari di tutte le pratiche fornisce una **mappa chiara del carico di lavoro** dello studio. Permette di identificare in anticipo possibili sovraccarichi per alcuni professionisti o, al contrario, di individuare capacità inutilizzata, consentendo una migliore pianificazione dello sviluppo commerciale.

Dal budget al controllo: l'analisi a consuntivo

Una volta conclusa l'attività, il vero valore emerge dal confronto tra il tempo preventivato e quello effettivamente impiegato, a patto che il *time tracking* sia rigoroso. Questa analisi porta alla luce gli **scostamenti**, che sono un'importante fonte di apprendimento.

Le pratiche che hanno richiesto più tempo del previsto (si pensi a una causa di lavoro in cui una Consulenza Tecnica d'Ufficio imprevista richieda, ad esempio, 20 ore di attività extra-mandato) potrebbero necessitare di una revisione dei processi o di una migliore valorizzazione delle attività extra-mandato. Quelle, invece, completate in meno tempo (come una due diligence per un'operazione M&A conclusa rapidamente grazie a una data room impeccabile e a controparti collaborative) rappresentano casi di successo da cui imparare e clienti ad alta marginalità da fidelizzare con ancora più cura.

Questo processo di confronto non è fine a sé stesso. I dati a consuntivo servono a **calibrare e rendere sempre più precisi i budget futuri**, migliorando la capacità previsionale dell'intera struttura. In questo modo, il management può prendere **decisioni strategiche** (sulla profittabilità delle practice, sull'efficienza dei team, sull'opportunità di certi investimenti) supportate da dati oggettivi.

In definitiva, il budgeting cessa di essere un mero esercizio contabile per trasformarsi nel

cuore pulsante della gestione strategica dello studio legale.

È il processo che permette di passare da una gestione reattiva, basata sull'esperienza, a una **gestione proattiva e consapevole**, dove ogni decisione è informata dai dati e orientata a una crescita sostenibile.

Master di specializzazione

Lettura e comprensione del bilancio di esercizio per giuristi

Scopri di più

Nuove tecnologie e Studio digitale

Intelligenza Artificiale e responsabilità aggravata nella redazione degli atti giudiziari

di **Giuseppe Vitrani, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

Scopri di più

L'ingresso dell'Intelligenza Artificiale generativa nell'attività dell'avvocatura rappresenta una delle più profonde trasformazioni per la professione. La capacità di questi sistemi di produrre testi complessi, sintetizzare norme e generare argomentazioni giuridiche offre opportunità di efficienza apparentemente senza precedenti, che vanno però inquadrare in una corretta cornice normativa. La questione assume particolare rilevanza soprattutto alla luce dell'art. 13, I comma, della legge n. 132 del 2025, che circoscrive l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nelle professioni intellettuali *"al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera"*.

Tale disposizione ribadisce infatti il principio della prevalenza dell'attività intellettuale umana rispetto all'automazione tecnologica, e può certamente essere interpretata nel senso che l'AI non può sostituire totalmente l'apporto professionale dell'avvocato nella formazione dell'atto difensivo.

Ad arricchire il dibattito sul tema è recentemente intervenuta la giurisprudenza di merito, che si è trovata ad affrontare casi in cui si è discusso proprio dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale generativa per la redazione di atti giudiziari; nello specifico, il tema è stato affrontato nel suo aspetto deteriore e cioè dal punto di vista del cattivo uso di questa tecnologia, asseritamente al fine di redigere difese totalmente infondate e in grado di configurare ipotesi di aggravata ex art. 96 c.p.c.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

Scopri di più